

*Servizio Gestione Bonifiche ed Energie rinnovabili
Ufficio Elettromagnetismo, Fonti energetiche
rinnovabili ed Acustica
Viale della Stazione,1
05100 - Terni*

(Procedura ai sensi dell'art. 5 - 2° capoverso - Legge Regionale 11 agosto 1983 n. 31 e s.m.i.)

|_| persona fisica

[illegible]

che realizzerà un elettrodotto con tensione di eserciziokV (*fino a 30 kV*) in cavo interrato e/o aereo in diramazione da un preesistente impianto della rete elettrica di distribuzione già autorizzato

LOCALIZZAZIONE DELL' ELETTRODOTTO	
Aree interessate dall'elettrodotto	
Località	
Comune	
Foglio/i catastale/i	
Particella/e	
Categoria	
Distanza planimetrica (in metri) tra il punto di consegna ed il punto di connessione (in diramazione)	

allo scopo ALLEGA la seguente documentazione:

Elaborati

1. Progetto definitivo:

- Relazione tecnica della linea elettrica avente tensione di esercizio fino a 30.000 Volt;
- Relazione descrittiva del territorio;
- Tavole di inquadramento territoriale in scala congrua;
- Elaborati grafici progettuali;

2. Copia del provvedimento autorizzativo della preesistente linea elettrica della rete di distribuzione, avente tensione di esercizio compresa tra i 1.000 ed i 30.000 Volt, dalla quale il nuovo elettrodotto si dirama entro un raggio di 1.000 metri, oppure “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” attestante gli estremi del provvedimento autorizzativo;

3. Preventivo di connessione alla rete di distribuzione, rilasciato dal competente gestore del servizio elettrico, e copia del documento di formale accettazione dello stesso da parte del proponente;

4. Fotocopia dei documenti di identità, in corso di validità, del dichiarante e del tecnico progettista;

Il Sottoscritto inoltre:

ALLEGA ↓	S'IMPEGNA A TRASMETTERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI ↓	
☐	☐	Documentazione attestante il formale consenso dei privati interessati dal passaggio dell'elettrodotto
☐	☐	Copia comunicazione inoltrata al Comune territorialmente interessato, per quanto di competenza
☐	☐	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i vincoli/interferenze/servitù che interessano il tracciato del nuovo elettrodotto, congiuntamente ai riferimenti indispensabili per la consentire la verifica di quanto dichiarato (<i>ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011</i>), quali: ufficio comunale competente, telefono, indirizzo, e-mail, p.e.c. , ecc.
☐	☐	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati ed i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie
☐	☐	Pareri: Arpa, Comando Militare Esercito “Umbria” e Ministero Sviluppo Economico–Dip.to Comunicazioni (<i>cfr. circolare MiSE Prot. ISP/AN/Sett.III/4985/2013 con allegati</i>)
☐	☐	Ogni altro parere, autorizzazione o atto di assenso eventualmente necessario

Seguiranno formale comunicazione di inizio lavori (*se non già depositata*) e comunicazione di fine lavori con certificato di regolare esecuzione degli stessi.

I sottoscritti autorizzano la Provincia di Terni al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento del presente procedimento.

Consapevoli delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente comunicazione, nonché nella documentazione ad essa allegata.

IL DICHIARANTE

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

IL TECNICO PROGETTISTA

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

Riferimenti normativi

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 11-08-1983 - REGIONE UMBRIA

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt.

ARTICOLO 5

TESTO MODIFICATO da: Legge Regionale UMBRIA Numero 20 del 1990 Articolo 2

(Autorizzazione)

La Giunta regionale autorizza la costruzione degli impianti indicati dall' articolo 1 della presente legge, aventi tensione di esercizio fino a 150.000 Volt.

Il provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volt, attribuisce la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 30.000 Volt che si diramino dall' impianto autorizzato, entro un raggio di 1.000 metri.

Per la realizzazione della diramazione precisata resta ferma la necessità della specifica autorizzazione o assenso, ove richiesti, delle Amministrazioni e degli Enti di cui al quinto comma del precedente articolo 3 nonché il consenso dei privati interessati.

[omissis]

L' autorizzazione può essere revocata qualora il titolare entro 120 giorni dal ricevimento di apposite diffida da parte della Regione, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo: in tal caso le opere eventualmente eseguite, sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare dell' autorizzazione.

NOTA:

La Regione Umbria, con L.R. 2 marzo 1999, n. 3 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" che all'art. 64, comma 1 nonché all'art. 70, comma 1, lettera a), ha attribuito alle Province le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla costruzione di impianti che possono dar luogo ad emissioni inquinanti anche di origine elettromagnetica, ed in particolare, in materia di opere pubbliche, tutti gli elettrodotti con tensione nominale fino a 150 kV;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 29 maggio 2008 (Supplemento ordinario n.160 alla Gazzetta ufficiale 5 luglio 2008 n. 156)

Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

3.2 Oggetto e applicabilità

La presente metodologia, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPCM 08.07.03, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate, esistenti e in progetto.

I riferimenti contenuti nell'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 implicano che le fasce di rispetto debbano attribuirsi ove sia applicabile l'obiettivo di qualità: "Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio." (art. 4).

La presente metodologia di calcolo si applica, quindi, agli elettrodotti esistenti o in progetto, con linee aeree o interrate.

Sono escluse dall'applicazione della metodologia:

- le linee esercite a frequenze diverse da quella di rete (50 Hz);
- le linee definite di classe zero secondo il decreto interministeriale 21.03.88 n. 449;
- le linee definite di prima classe secondo il decreto interministeriale 21.03.88 n. 449;
- le linee in MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree);

In tutti questi casi le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiori alle distanze previste dal Decreto Interministeriale n. 449/88 e dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1991.

**Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Marche Umbria**

Circolare MiSE Prot. ISP/AN/Sett.III/4985/2013 con Allegati presente nel sito della Provincia di Terni.